

CLASSIFICAZIONE

Art. 13 CEDU in relazione all'art. 3 CEDU – Diritto a un ricorso effettivo – Istanza di revoca o di sostituzione della misura custodiale – Motivi – Condizioni di salute del ricorrente – Condizioni detentive in violazione dell'art. 3 CEDU – Accoglimento dell'istanza sulla base della sola insussistenza del pericolo di reiterazione del reato – **Sussistenza della violazione.**

RIFERIMENTI NORMATIVI

Convenzione E.D.U., artt. 3, 13.

RIFERIMENTI GIURISPRUDENZIALI

Con riferimento all'art. 3 CEDU: Corte Edu, Grande Camera, 20/10/2016, Mursic c. Croazia; Corte Edu, Grande Camera, 27/6/2000, Ilhan c. Turchia; Corte Edu, 11/10/2011, Khatayev c. Russia; Corte Edu, 2/11/2006, Serifis c. Grecia; Corte Edu, 21/7/2005, Rohde c. Danimarca; Corte Edu, 10/2/2004, Gennadiy Naumenko c. Ucraina.

Con riferimento all'art. 13 CEDU: Corte Edu, 24/9/2009, Passaris c. Grecia; Corte Edu, 21/6/1998, Boyle e Rice c. Regno Unito.

Con riferimento all'art. 5, §4, CEDU: Corte Edu, Grande Camera, 4/12/2018, Ilseher c. Germania.

PRONUNCIA SEGNALATA

Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, Prima Sezione, 14 gennaio 2021, Kargakis c. Grecia (ricorso n. 27025/13).

Abstract

*La Corte EDU ha ritenuto **sussistente la violazione dell'art. 13 CEDU**, letto in correlazione con l'art. 3 CEDU, in relazione al ricorso presentato da Kleanthis Kargakis al fine di ottenere la revoca della misura custodiale applicatagli ovvero la sua sostituzione con altra meno afflittiva. In particolare, la Corte Edu ha ritenuto che, nonostante l'accoglimento del ricorso, il Kargakis non aveva ottenuto un'adeguata riparazione in quanto il giudice, nel disporre la sua liberazione, si era limitato a valutare l'insussistenza del pericolo di reiterazione del reato senza esaminare le circostanze, rappresentate dal ricorrente nel corso della procedura, concernenti sia il suo stato di salute che le pessime condizioni detentive.*

IL CASO

Il 24 gennaio 2013 Kleanthis Kargakis, mentre era ristretto in stato di custodia cautelare nel carcere di Diavata, veniva ricoverato in ospedale a causa di un probabile ictus cerebrale. Durante tale ricovero gli venivano diagnosticate sia una sindrome da apnea notturna che

problematiche nella deambulazione e nel movimento. Il detenuto veniva dimesso il successivo 9 aprile. Sin dal 18 febbraio 2013 il ricorrente aveva presentato un ricorso al fine di ottenere la revoca della misura custodiale o la sua sostituzione con altra meno afflittiva, rappresentando le sue precarie condizioni di salute (era affetto da diabete e costretto su una sedia a rotelle) ed il suo stato di invalidità (pari all'80%). Solo il successivo 1 aprile 2013 il Giudice trasmetteva tale ricorso al Pubblico Ministero per la formulazione del parere. Nello stesso giorno il ricorrente presentava un'istanza per sollecitare l'esame della sua richiesta e, il successivo 9 aprile 2013, depositava una memoria, rappresentando il peggioramento delle sue condizioni di salute determinato anche dalle pessime condizioni di detenzione. In particolare, il ricorrente denunciava le seguenti circostanze: condivisione di una cella di venti metri quadri con altri quattro detenuti con conseguente disponibilità di uno spazio leggermente superiore a tre metri quadri; servizi igienici non adatti ad una persona con disabilità e priva di un'assistenza speciale; scarsa illuminazione della cella; assenza del divieto di fumare per gli altri detenuti; servizio di riscaldamento inadeguato (dal momento che funzionava solo due ore al giorno); disponibilità di acqua calda solo un'ora al giorno; alimentazione inadeguata alle condizioni di salute di una persona diabetica; impossibilità di accedere al cortile che non era stato adattato alle condizioni di una persona sulla sedia a rotelle; assenza di un refettorio cosicché i detenuti erano costretti a consumare i pasti sui loro letti.

Il successivo 15 aprile il Pubblico Ministero esprimeva parere favorevole all'applicazione di una misura cautelare meno afflittiva. Solo il successivo 24 aprile il Giudice disponeva la liberazione del ricorrente imponendogli tre condizioni: 1) il versamento di una cauzione di 3.000 euro; 2) l'obbligo di presentazione due volte al mese al commissariato più vicino al suo domicilio; 3) il divieto di espatrio.

IL RICORSO ALLA CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO

Kleanthis Kargakis ha proposto ricorso alla Corte Edu lamentando la violazione dell'art. 3 CEDU, in relazione alle condizioni di detenzione ed alle cure mediche ricevute mentre si trovava ristretto nella prigione di Diavata, nonché degli artt. 13 e 5, § 4, CEDU in relazione alla carenza di un ricorso effettivo al riguardo ed al mancato esame entro un breve termine del ricorso presentato contro il provvedimento custodiale.

LA DECISIONE DELLA CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO

La Corte ha ritenuto sussistente la violazione degli artt. 3, con riferimento al solo motivo relativo alle condizioni di detenzione, e dell'art. 13 CEDU.

Quanto alle cure mediche, la Corte ha osservato preliminarmente che, secondo la propria giurisprudenza, **anche la carenza di cure mediche appropriate può costituire un trattamento contrario all'art. 3 della Convenzione**. Al riguardo, si esige, innanzitutto, l'adeguatezza dell'assistenza sanitaria e delle cure mediche fornite al detenuto. Rilevano,

inoltre, la diligenza e la frequenza delle cure mediche somministrate, da valutare, non in assoluto, ma in relazione alla particolare condizione di salute del detenuto. Alla luce di tali premesse ermeneutiche e del periodo di ricovero del ricorrente, la Corte Edu ha, dunque, escluso che le autorità competenti abbiano violato l'obbligazione positiva di assicurare delle cure mediche adeguate. Sotto tale profilo, è stata anche esclusa la violazione dell'art. 13 della Convenzione che, secondo la giurisprudenza della Corte Edu, viene in rilievo solo in relazione ad un ricorso fondato su motivi sostenibili secondo la Convenzione.

Sulla base dei criteri ermeneutici affermati sin dalla sentenza emessa dalla Grande Camera nel caso Mursic c. Croazia, la Corte Edu ha, invece, ravvisato una violazione dell'art. 3 della Convenzione considerando che, benché il ricorrente abbia avuto a disposizione **uno spazio di 4,4 metri quadri, altre condizioni del regime detentivo erano risultate deficitarie**, avuto riguardo all'assenza di un refettorio per i detenuti, all'impossibilità per il ricorrente di accedere al cortile, all'inadeguatezza della sua alimentazione ed alla condivisione della cella con dei fumatori, nonostante le contrarie prescrizioni mediche. Ad avviso della Corte tali condizioni detentive, valutate alla luce della disabilità del ricorrente e della durata del periodo detentivo, avevano sottoposto il ricorrente ad un livello di sofferenza eccedente quello ordinariamente inerente la condizione detentiva.

Sempre con riferimento alle condizioni generali di detenzione, la Corte Edu ha, inoltre, ravvisato una violazione dell'art. 13 della Convenzione in relazione all'art. 3. Conformemente alla propria precedente giurisprudenza, la Corte ha, innanzitutto, ribadito che **l'art. 13 garantisce l'esistenza nel diritto interno di un ricorso, che deve essere effettivo in fatto e in diritto**, sulla base di motivi che possono stimarsi sostenibili in relazione alla Convenzione; un simile ricorso deve, inoltre, consentire all'autorità nazionale competente di conoscere il contenuto del motivo fondato sulla Convenzione EDU e di offrire una forma adeguata di riparazione.

Ciò premesso, quanto al caso concreto, la Corte ha posto l'accento sulle ragioni che hanno determinato la revoca della misura custodiale applicata al ricorrente, rilevando che le stesse erano fondate esclusivamente sulla ritenuta insussistenza di un pericolo di reiterazione del reato, senza alcuna valutazione delle condizioni detentive e dei problemi di salute del ricorrente. La Corte ha, pertanto, concluso che l'omessa valutazione di tali motivi non aveva assicurato al ricorrente una adeguata riparazione.

La Corte Edu ha, infine, escluso la violazione dell'art. 5, § 4, CEDU, richiamando i principi affermati dalla Grande Camera nel caso Inseher c. Germania. Innanzitutto la Corte ha ribadito il carattere relativo della valutazione concernente il rispetto del diritto ad una decisione entro un breve termine sulla legittimità della detenzione, in cui assumono rilevanza, tra l'altro, la complessità sia della procedura che delle questioni mediche introdotte, nonché il modo in cui essa si è svolta. In particolare, quanto alla complessità della procedura, la Corte, pur

ribadendo che **l'art. 5, § 4, CEDU non impone agli Stati contraenti di assicurare più di un grado di giurisdizione**, ha affermato che ove venga, comunque, garantito un doppio grado di giurisdizione, lo Stato deve accordare al detenuto le medesime garanzie in entrambi i gradi di giudizio, ivi compreso quella concernente **la celerità della decisione** (anche se, in tal caso, la Corte ha affermato di essere disposta a tollerare che il controllo dinanzi al giudice di secondo grado richieda più tempo). Alla stregua di tali premesse ermeneutiche, la Corte Edu ha escluso che nel caso concreto la durata complessiva del procedimento (pari a sessantacinque giorni) abbia comportato una violazione dell'art. 5, § 4, CEDU e ciò in considerazione delle seguenti circostanze: a) il riesame della legittimità della detenzione spettava ad un organo giudiziario, indipendente e imparziale, al pari di quello che aveva emesso la misura; b) la complessità della procedura interna, che prescriveva la formulazione del parere del Pubblico Ministero; c) la complessità delle questioni introdotte dal ricorrente.

Osservazioni finali

Con la decisione in commento la Corte Edu prosegue nella sua lettura dell'art. 13 CEDU quale espressione di una garanzia che, priva di una sua autonoma esistenza, integra le altre disposizioni della Convenzione e dei suoi Protocolli. E' stato, infatti, affermato che **l'art. 13 garantisce nel diritto interno la disponibilità di un rimedio che rinforza i diritti e le garanzie riconosciuti dalla Convenzione** (Corte Edu, Grande Camera, 4/5/2000, Rotaru c. Romania); pertanto, l'art. 13 può essere applicato solo in combinazione o alla luce di uno o più norme della Convenzione o dei suoi Protocolli di cui si allega la violazione. In particolare, la Corte Edu ha già riconosciuto la possibile correlazione tra il diritto garantito dall'art. 3 CEDU e l'art. 13 CEDU. Si è, infatti, affermato che, allorché venga denunciata una tortura subita da agenti dello Stato, la **nozione di "rimedio effettivo"** implica, oltre ad un adeguato risarcimento, lo svolgimento di un'indagine approfondita ed efficace, idonea a condurre all'individuazione e punizione dei responsabili (Corte Edu, 18/12/1996, Aksoy c. Regno Unito). Ciò in quanto, la fruizione di rimedi di carattere esclusivamente "compensativo" non può essere considerata quale rimedio adeguato rispetto alle denunciate condizioni di detenzione in violazione dell'art. 3 CEDU, essendo, a tal fine, necessari anche rimedi di carattere "preventivo" (quale un tempestivo e diligente esame del reclamo del detenuto da parte di un'autorità indipendente o di un tribunale) in grado di impedire la continuazione della violazione e di consentire ai detenuti di migliorare le proprie condizioni di detenzione (Corte Edu, 20/10/2011, Mandic e Jovic c. Slovenia).